La presente deliberazione viene affissa il 22 LUG. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

# *PROVINCIA di BENEVENTO*

***Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.*** 338 ***del*** 21 LUG. 2009

**Oggetto:Tribunale di Benevento – Ricorso ex art. 669 terdecies cpc –Clemente Costruzioni c/ - Aceto Giuseppe +Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilanove il giorno Ventuno del mese di Luglio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Prof.Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) On. Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Augusto Nicola Simeone | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

## *LA GIUNTA*

**Premesso** che in data 16/07/09 veniva notificato a questa Amministrazione ricorso ex art. 669 terdecies cpc promosso da Clemente Costruzioni c/ Aceto Giuseppe+ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento per l'annullamento dell'ordinanza n. 785/09 rep. 303/09 del Tribunale di Guardia S.;
**Con** determina n. 265/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con ricorso ex art. 669 terdecies cpc notificato il 16/07/09 da Clemente Costruzioni srl c/ Aceto Giuseppe + Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 265/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
lì _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

## *LA GIUNTA*

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

### *DELIBERA*

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 265/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso ex art. 669 terdecies cpc notificato il 16/07/09 dinanzi al Tribunale di Benevento da Clemente Costruzioni srl c/ Aceto Giuseppe +Provincia di Benevento ;
**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile )

==========

N. 476 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 22 LUG. 2009

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**
IL SEGRETARIO GENERALE
((Dott. Claudio UCCELLETTI)

==========

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22 LUG. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

lì 19 AGO. 2009

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

==========

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 02 AGO. 2009.

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
X Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
◊ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

**BENEVENTO, lì** 19 AGO. 2009

**IL SEGRETARIO GENERALE**
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

==========

Copia per
SETTORE AA.LL e Org. Personale il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
~~Nucleo di Valutazione~~ il _____ prot. n. _____

Conf. Capigruppo

# AVVOCATO
## FRANCESCO DE CICCO

COPIA

AC 2306/a

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 5125
DEL 17 LUG. 2009

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Reclamo ex art. 669 terdecies C.p.c.

Per

La Clemente Costruzioni s.r.l., nella persona del suo leg. Rapp.p.t., con sede in Cervinara alla Via Scaccani, p.i. 02544820646 , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Cicco , con studio in Atripalda (AV) alla Contrada Novesoldi n.6- il quale difensore dichiara , ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art.176 C.p.c. di voler ricevere le comunicazioni anche presso il proprio numero di telefax 0825/623166 o eventualmente al proprio indirizzo di posta elettronica francescodecicco@katamail.com così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del D.p.r. 68/2005 e ss.mod. e integrazioni - ed entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. A. Scola alla Via G. Pasquali n. 17, in Benevento , giusta mandato segnato a margine del ricorso

013672

Contro

Aceto Giuseppe, rapp.to e difeso dall'Avv. Aceto Antonio ;

Nonché

Amministrazione Provinciale di Benevento, rapp.ta e difesa dall'Avv. Catalano V. dell'ufficio legale ;

per l'annullamento e/o revoca

dell'ordinanza n. 785/09 -rep. 303/09 del tribunale di Benevento-sez. distaccata di Guardia Sanframondi ;

**** ***** ****

Fatto e diritto

Atripalda , Contrada Novesoldi n.6 - tel. e fax 0825/623166 - cell. 339/6019739
e-mail francescodecicco@katamail.com

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 GIU. 2009
Il Collaboratore di Cancelleria

2

Con ricorso in reintegrazione il ricorrente Aceto Giuseppe asserendo di essere possessore del fondo sito in Telese Terme , al catasto terreni di Telese identificato al foglio n. 5, particella n. 440, postulava di essere stato spogliato del relativo possesso da parte dell'Amm. provinciale di Benevento , quando quest'ultima nel corso dei lavori della fondo valle Isclero eseguiti dalla scrivente ditta per conto del prefato ente si appropriava del fondo senza averlo espropriato . Per l'appunto procedeva al taglio delle acacie ivi esistenti , arrecandovi danno.

Si costituiva l'ente provincia il quale contestava la giurisdizione dell'A.g.o. trattandosi di materia attratta alla giurisdizione esclusiva del G.A. nonché lo spoglio eseguito. Inoltre chiedeva ed otteneva autorizzazione a chiamare in causa la ditta appaltatrice dei lavori, quivi deducente .

Si costituiva la ditta , eccependo la inammissibilità della domanda cautelare per omessa prospettazione della causa di merito , per difetto di legittimazione passiva e , nel merito per la inesistenza di ogni danno.

Integrato il contraddittorio , venivano escussi gli informatori , ed in particolare l'Amministrazione provinciale produceva non solo visura catastale attestante l'avvenuta espropriazione del fondo di controparte , ma anche il decreto di occupazione permanente relativo . LA PARTICELLA 440 VENIVA GIA' FATTA OGGETTO DI PROCEDURA ABLATORIA NEL 1996, E PRECISAMENTE IL 15 MARZO DEL 1996 , E CIOE' PRIMA DELL'ATTO DI

VENDITA DEL SIG. ACETO CHE E' DEL 13 MAGGIO 1996 :

Il sig. Aceto ha comprato un bene che già non apparteneva al suo dante causa ( il quale ha intascato sia l'indennità di espropriazione che il prezzo della vendita ) .

Esaurita la fase istruttoria , il giudice riteneva maturo il procedimento per la decisione e dopo averlo trattenuto per l'incombente assegnava termine per lo scambio di note conclusionali.

Addì 01.06.2009 , con provvedimento n.785/09 rep. 303/09 depositato però il 03.06.2009 il giudice del tribunale di Benevento, sez. distaccata di Guardia Sanframondi inspiegabilmente accoglieva il ricorso ed ordinava la reintegrazione nel possesso dell'attore con condanna alle spese per le resistenti in solido fra loro.

Invero l'ordinanza è erronea , in primis in fatto , e ovviamente anche in diritto e si presta a molteplici censure che di seguito vengono meglio articolate .

1. DELLA OMESSA PROSPETTAZIONE DELLA CAUSA DI MERITO .

Il primo giudice ha omesso di pronunciarsi su questo punto fondamentale a parere della scrivente : anche da una più attenta lettura del ricorso si rimane ancor di più all'oscuro circa la domanda che verrà attivata nel merito . Non è dato capire quale sia , con grave violazione del diritto di difesa.

2. DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

Il giudice non HA PER NIENTE PRESO IN CONSIDERAZIONE IL TITOLO LEGITTIMANTE OVVERO IL DECRETO DI OCCUPAZIONE PRODOTTO : si è fermato alle sole visure catastali !!!

Egli afferma a pag: 2....." *non è stata offerta la prova di altro titolo legittimante l'occupazione in esame....*". A parere della scrivente un decreto di occupazione non può meritare siffatta disattenzione !!

Orbene l'azione di reintegrazione è validamente disposta nei confronti della P.A. SOLO SE SI E' IN PRESENZA DI COMPORTAMENTI O ATTI MATERIALI ( Facere o non facere ). Ebbene a fronte di uno spoglio avutosi in virtù di una attività amministrativa riconducibile all'esercizio di un potere amministrativo ( anche se viziato ) qual è quello in questione, l'azione possessoria non è possibile e deve essere dichiarata inammissibile. Inoltre dopo l'adozione e l'esecuzione del provvedimento di urgenza la eventuale permanenza nel godimento del fondo del proprietario o di altri soggetti deve ascriversi, secondo la Cassazione ( 7775/2001) , a mera tolleranza della P.A. e pertanto il possesso tollerato non può che essere **privo di effetti giuridici** .

3. DEL POSSESSO DEL FONDO. IN PARTICOLARE DEL POSSESSO DELLE PIANTE DI ACACIE.

Fermo quanto sopra eccepito , anche il presunto e lamentato possesso del ricorrente vacilla.

Tutti gli informatori sono concordi nell'affermare che sul fondo vi erano piante di acacia e che il ricorrente vi si recava per fare la

legna, e tagliare le piante al fine di produrvi pali per il sostegno delle viti ( coltivate evidentemente altrove) .

Innanzitutto gli informatori della Provincia hanno affermato che il fondo era incolto : anche se questa circostanza sembra non contrastare con quella del taglio della legna , per le conseguenze meglio evidenziate in seguito .

Ed ecco il punto della questione.

A ) NESSUNO HA DETTO CHE IL RICORRENTE COLTIVAVA IL FONDO, NE' CHE EGLI ABBIA PIANTATO GLI ALBERI DI ACACIA ;

B ) TUTTI ( TRANNE GLI INFORMATORI DELLA PROVINCIA) HANNO DETTO CHE L'ATTIVITA' DI POSSESSO SOSTANZIALMENTE SI ESAURIVA NEL TAGLIO DELLA LEGNA, O MEGLIO NEL TAGLIO DELLE PIANTE PER RICAVARVI LEGNA .

Ebbene , anche consultando la mitica Wikipedia ( enciclopedia web) a portata di tutti , si scopre CHE L'ACACIA E' UNA PIANTA CHE CRESCE SPONTANEA LUNGO GLI ARGINI DELLE STRADE ( ma non è stata data prova che furono piantati dalla controparte) E CHE IN GENERE NON viene COLTIVATA .

Orbene il mero ed isolato TAGLIO DELLA LEGNA NON PUO' COSTITUIRE ATTIVITA' DI POSSESSO RILEVANTE .

Il taglio infatti non implica continuità come la coltivazione : essa è un attività episodica , occasionale .

A questo punto anche un generico taglio di legna effettuato in terra demaniale potrebbe esplicare un comportamento possessorio rilevante .

NESSUN RILIEVO E' STATO DATO ALLA CIRCOSTANZA RIFERITA DAGLI INFORMATORI DELLA PROVINCIA : che il fondo era incolto. Detta circostanza conferma quanto detto sopra: e cioè che LE PIANTE DI ACACIE CRESCEVANO ALLO "STATO BRADO" , E PROBABILMENTE FURONO PIANTATE DALL'ENTE ESPROPRIANTE PER RINVERDIRE GLI ARGINI DELLA STRADA IN COSTRUZIONE ( di sicuro non dal ricorrente) . Di guisa il mero taglio delle piante non poteva tradursi come possesso .

4. DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA . DELLA CONDANNA ALLE SPESE. DELLA BUONA FEDE DELL'IMPRESA.

La ditta quivi scrivente è l'unica VERA ignara dell'episodio . SE NON APPRONTO' ALCUN ESPROPRIO FU' PERCHE' L'ENTE SI RITENEVA GIA' PROPRIETARIO DELLA PARTICELLA GIA' ILLO TEMPORE OGGETTO DI ABLAZIONE.

La provincia non poteva espropriare ciò che era già suo !!

La ditta si atteneva ad un progetto redattogli dalla provincia nel quale era anche ricompresa anche la particella 440 per l'ovvia circostanza che detto terreno APPARTENEVA GIA' ALLA PROVINCIA E NON C'ERA BISOGNO DI OCCUPARLO , NE' DI ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SORTA.

Forte di questa circostanza, francamente non si capisce la condanna alle spese della ditta , che ignara del fatto, da perfetta "asina in mezzo ai suoni", procedeva all'occupazione del fondo , visto che la Provincia nulla opponeva in contrario . Trattasi di un provvedimento inutilmente afflittivo, ed eccessivamente punitivo per chi ignorava la situazione , forte della presunzione di proprietà ( poi dimostratasi fondata e legittima , in virtù del decreto di occpūazione ) esistente in capo all'Amministrazione provinciale.

Ad ogni buon conto la concessione del provvedimento si presta di difficile attuazione vista la avvenuta ablazione e la compiuta realizzazione del manufatto pubblico ( attenzione si discorre di possesso e non di proprietà, per cui gli addebiti di ingiustizia rilevati dalla Corte di giustizia europea non possono , né devono riguardarci ).

Pertanto, essa Clemente Costruzioni s.r.l., come sopra rapp.ta e difesa , sporge formale

Reclamo

A questo Ill.mo Tribunale , affinchè , previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti , voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Voglia questo Ill.mo giudice , contrariis reiectis, annullare e/o revocare l'ordinanza n. 785/09 -rep. 303/09 del tribunale di Benevento-sez. distaccata di Guardia Sanframondi per tutte le motivazioni testè indicate con condanna alle spese del doppio grado.

8

Ai sensi dell'art.9 della legge 115/2002 (ex l. 488/99) dichiara che il valore della presente controversia pari a quello dichirato da parte ricorrente ed è soggetta a contributo fisso pari a € 70,00. Documenti come da foliario. Con il favore delle spese .

Avellino, 16.06.2009

Avv. Francesco De Cicco

IL PRESIDENTE

Vista il ricorso che precede;

Fissa

per la personale comparizione delle parti, innanzi al Tribunale in Camera di Consiglio

l'udienza del 5-8-2009

nomina relatore il Dott. Ricci

Ordina notificarsi ricorso e decreto alla controparte ~~e al P.M.~~ entro il 20-7-2009.

Benevento, 24.6.2009

IL COLLABOR. DI CANCELL.

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE DI BENEVENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 24 GIU. 2009
IL CANCELLIERE
- AREA C1 -
Lucia Tassella

TRIBUNALE DI BENEVENTO
E' copia conforme all'originale
Benevento, lì 29 GIU. 2009
Il Collaboratore di Cancelleria
(Lucia Tassella)

## Relata di Notifica

Su istanza di AVV. F. DE CICCO

NO io sottoscritto ufficiale Giudiz.

U.N. del [illegible] BN

NO [illegible] Copia

DELL'ANTESCRITTO ATTO A:

AMMINIST. PROVINC. DI BENEVENTO C/O AVV. VINCENZO CATALANO, UFF. LEGALE

PROVINCIA DI BENEVENTO: quivi mediante

[illegible] delle [illegible] Catalano [illegible]

[illegible] 16.7.09

A MANI DI

Dipendente Incaricato Ricezione Atti

Ufficiale Giudiziario

Russo Maria